



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0077/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0063/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella - Presidente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Monica Coscia - Componente
Valentino Fedeli - Componente
Andrea Fedeli - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 6 ottobre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4632/451pf25-26/GC/PN/mf del 1° settembre 2026, depositato il 2 settembre 2026, nei confronti della società Nausicaa Calcio a 5, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 1° settembre 2026, depositato il 2 settembre 2026, la Procura Federale, rilevata l'intervenuta risoluzione dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva con la società ASD Nausicaa Calcio a 5, per il mancato pagamento dell'ammenda pattuita, ha deferito innanzi a questo Tribunale la predetta società per rispondere:

a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dai sig.ri Vittorio Gualtieri, Ilario Sestito e Samuele Gualtieri, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione formulati con la comunicazione di conclusione delle indagini notificata:

- “sig. GUALTIERI Vittorio, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5: violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società consentito e comunque non impedito che, in occasione della gara Soverato - Nausicaa del 26.10.2025, valevole per il Campionato Under 19 Nazionale Calcio a 5, nella distinta di gara venisse indicato il nominativo del calciatore sig. Giovanni Lazzaro, indicato con il n. 11, benché lo stesso non fosse presente all'incontro e ciò al fine di far partecipare nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5, il sig. Samuele Gualtieri, nonostante quest'ultimo non potesse prendere parte all'incontro suindicato poiché non tesserato. Il predetto intento non si è poi concretizzato grazie all'intervento dell'arbitro che, in occasione del riconoscimento dei calciatori e della verifica delle distinte antecedente la gara, si è avveduto della sostituzione di persona, richiedendo al sig. Samuele Gualtieri di abbandonare lo spogliatoio e lasciare l'impianto sportivo”;

- “sig. SESTITO Ilario, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5: violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Soverato - Nausicaa del 26.10.2025, valevole per il Campionato Under 19 Nazionale Calcio a 5, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5 nella quale era indicato il nominativo del calciatore sig. Giovanni Lazzaro, indicato con il n. 11, attestando in tal modo in maniera non veridica la partecipazione all'incontro dello stesso, mentre in realtà al posto di tale calciatore era presente il sig. Samuele Gualtieri, non tesserato. Il predetto intento non si è poi concretizzato grazie all'intervento dell'arbitro che, in occasione del riconoscimento dei calciatori e della verifica delle distinte antecedente la gara, si è avveduto della sostituzione di persona, richiedendo al sig. Samuele Gualtieri di abbandonare lo spogliatoio e lasciare l'impianto sportivo”;

- “sig. GUALTIERI Samuele, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5: violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Soverato - Nausicaa del 26.10.2025, valevole per il Campionato Under 19 Nazionale Calcio a 5, tentato di partecipare all'incontro nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Nausicaa Calcio a 5, benché non tesserato, fingendo di essere il sig. Giovanni Lazzaro, calciatore regolarmente tesserato per la predetta società ed il cui nominativo era riportato in distinta pur non essendo presente alla gara”.

La fase istruttoria



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del 30.10.2025 con la quale il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 della LND, avv. Massimiliano De Renzis, trasmetteva alla Procura Federale il referto arbitrale della gara Soverato - Nausicaa del 26.10.2025, valevole per il Campionato Under 19 Nazionale Calcio a 5.

Nel referto l'arbitro segnalava che, al momento del riconoscimento dei calciatori della Nausicaa, il controllo incrociato con la foto dei documenti presentati aveva fatto emergere una sostituzione di persona. In distinta, al n. 11, era indicato il calciatore Giovanni Lazzaro. Al suo posto, con la stessa maglia n. 11, era presente il sig. Samuele Gualtieri, risultato non tesserato, che dichiarava di essere il Lazzaro. Tutti i presenti nello spogliatoio confermarono la falsa identità. Solo a seguito dell'insistenza dell'arbitro, il Gualtieri dichiarava le proprie reali generalità. Richiesto dagli ufficiali di gara, egli abbandonava lo spogliatoio e si allontanava dall'impianto sportivo, mentre il dirigente responsabile, sig. Ilario Sestito, veniva invitato a cancellarlo dalla distinta.

La Procura dava corso alle indagini e acquisiva, tra gli altri, i seguenti atti di rilievo: — richieste di atti alla LND - Divisione Calcio a 5 e relativi riscontri; — richiesta di atti alla Segreteria dell'AIA, con esito negativo; — fogli di censimento e organigramma della Nausicaa C5 per la stagione sportiva 2025-2026; — posizione di tesseramento del calciatore Giovanni Lazzaro; — verbali di audizione dell'allenatore sig. Rolando Greco, del dirigente accompagnatore sig. Ilario Sestito e, a seguito di seconda convocazione, del calciatore sig. Giovanni Lazzaro.

All'esito dell'istruttoria, la Procura Federale notificava agli incolpati e alla società la comunicazione di conclusione delle indagini. A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, i deferiti e la società convenivano con la Procura Federale l'applicazione di una sanzione ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva. L'accordo veniva reso noto con Comunicato Ufficiale n. 453/AA dell'8 aprile 2026. Per la società esso prevedeva l'ammenda di euro 150,00 (centocinquanta/00), su una sanzione base di euro 300,00 (trecento/00).

Con Comunicato Ufficiale n. 78/AA del 4 agosto 2026 veniva resa nota l'intervenuta risoluzione dell'accordo, limitatamente alla società, per mancato pagamento dell'ammenda pattuita nel termine perentorio previsto.

A seguito della caducazione dei benefici dell'accordo e della conseguente riapertura del procedimento, la Procura Federale procedeva all'emissione dell'atto di deferimento a carico della sola società.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l'udienza del 6 ottobre 2026, da svolgersi in videoconferenza.

In data 1° ottobre 2026 la società, assistita dall'avv. Jennyfer Bevilacqua, depositava memoria difensiva. Vi produceva il reclamo inviato a Banca Widiba il 7.9.2026 e il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario del 28.9.2026.

In via principale, la difesa chiedeva la remissione in termini ai sensi dell'art. 50, comma 5, CGS, deducendo che il mancato pagamento sarebbe dipeso esclusivamente da Banca Widiba, la quale avrebbe bloccato le carte ed estinto, senza preavviso, l'unico conto corrente della società, attivo dal 2021. La società se ne sarebbe avveduta il 4 maggio 2026, e la medesima vicenda le avrebbe impedito anche l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie B.

In subordine, la difesa chiedeva l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 13, comma 1, lett. e), CGS, estesa alla società ai sensi del comma 3, in ragione dell'ammissione di responsabilità che risulterebbe per tabulas dalle dichiarazioni rese in audizione dal sig. Sestito.

In ulteriore subordine, chiedeva il riconoscimento, quali autonome circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 13, comma 2, CGS, dell'estinzione del conto corrente, dell'assenza di precedenti e della mancata partecipazione del non tesserato al riscaldamento e alla gara.

Il dibattimento

All'udienza del 6 ottobre 2026, tenutasi in videoconferenza, sono comparsi l'avv. Andrea Sterlicchio De Carli per la Procura Federale e l'avv. Jennyfer Bevilacqua per la società deferita.

Il rappresentante della Procura Federale si è riportato integralmente all'atto di deferimento, chiedendo l'affermazione di responsabilità della società deferita e l'irrogazione della sanzione di euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda. La difesa della società ha insistito nella richiesta remissione in termini e nelle altre richieste formulate in memoria.

La decisione

Il Collegio ritiene che l'atto di deferimento sia fondato e meritevole di accoglimento.

In via preliminare, deve essere esaminata la richiesta di remissione in termini formulata in via principale dalla difesa.

L'art. 50, comma 5, CGS consente agli organi di giustizia sportiva di rimettere in termini la parte incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile. La norma, secondo la costante giurisprudenza della Corte Federale d'Appello, ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione, perché deroga al principio di perentorietà dei termini (CFA, Sez. I, n. 27/2024-2025, e precedenti ivi richiamati). La causa non imputabile presuppone l'esistenza di un evento che presenti il carattere dell'assolutezza e non della mera difficoltà (CFA, SS.UU., n. 5/2024-2025; CFA, Sez. I, n. 27/2024-2025). In linea con la natura eccezionale



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

dell'istituto, tale causa deve essere compiutamente dimostrata dalla parte che la invoca, sulla quale grava un rigoroso onere probatorio (TFN, Sez. Disc., n. 19/TFNSD-2024-2025).

La stessa Corte ha ammesso che l'istituto possa operare, in via eccezionale, anche rispetto al termine di adempimento dell'accordo ex art. 126 CGS. In tal caso, si tratta di verificare se ricorra una situazione tale da escludere la sussistenza di un inadempimento idoneo a determinare la risoluzione dell'accordo (CFA, Sez. I, n. 0072/CFA/2025-2026). Nella specie, tale situazione non ricorre, per più ragioni.

Anzitutto, l'obbligazione assunta dalla società era pecuniaria e di modesto importo. L'indisponibilità di un singolo strumento di pagamento integra, al più, una mera difficoltà, non un impedimento assoluto. L'estinzione del conto presso un determinato istituto non impediva di versare l'ammenda con modalità alternative: un diverso rapporto bancario, il pagamento da parte del legale rappresentante o di un terzo per conto della società, ovvero qualunque altro mezzo idoneo. La difesa non deduce, né tanto meno prova, di aver tentato alcuna di tali vie. Un simile contegno omissivo, a fronte della disponibilità di strumenti alternativi, si colloca al di sotto del livello di diligenza esigibile e preclude la configurabilità della causa non imputabile (CFA, Sez. I, n. 27/2024-2025). In secondo luogo, la società ha avuto conoscenza dell'impedimento prima della scadenza del termine. Per sua stessa ammissione, se ne è avveduta il 4 maggio 2026, quando non erano ancora decorsi i trenta giorni dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 453/AA dell'8 aprile 2026. Ciononostante, non ha provveduto al pagamento con altre modalità e non ha rappresentato la difficoltà alla Procura Federale né agli uffici federali. È poi rimasta inerte per circa tre mesi, fino alla risoluzione dell'accordo resa nota con Comunicato Ufficiale n. 78/AA del 4 agosto 2026. A tutt'oggi, peraltro, non risulta che abbia versato o offerto l'importo pattuito. Infine, la documentazione prodotta non dimostra l'estraneità della società alla vicenda. Il reclamo alla banca risulta del 7 settembre 2026 e il ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario del 28 settembre 2026. Entrambi sono successivi non solo alla risoluzione dell'accordo, ma anche alla notifica del deferimento. La stessa difesa dà atto di una PEC dell'istituto del 4 marzo 2026, con cui si chiedeva alla società l'aggiornamento dell'adeguata verifica della clientela. La difesa non allega, né documenta, di avervi dato riscontro. Non solo, dunque, la prova della causa non imputabile è mancata; risultano, piuttosto, elementi da cui si evince l'esistenza di cause imputabili alla società (in termini, TFN, Sez. Disc., n. 19/TFNSD-2024-2025). La vicenda bancaria non può dunque dirsi estranea alla sfera di controllo e di diligenza della società. In ogni caso, l'eventuale responsabilità dell'istituto di credito rileva nei rapporti civilistici tra banca e cliente, non nel rapporto disciplinare.

Nel caso in esame, nessun pagamento è stato eseguito o anche solo tentato, né entro il termine né successivamente. La società, pur conoscendo l'impedimento prima della scadenza, è rimasta inerte per mesi. Non vi è dunque alcun errore scusabile da apprezzare. Esclusa la rimessione in termini, il Tribunale ritiene che sussista la responsabilità dei soggetti indicati nei capi di incolpazione, e conseguentemente della società.

I fatti risultano pienamente provati dai documenti in atti. Il calciatore con la maglia n. 11, indicato in distinta come Giovanni Lazzaro, era in realtà il sig. Samuele Gualtieri, non tesserato. Questi ha dapprima dichiarato di essere il Lazzaro e ha rivelato le proprie generalità solo su insistenza dell'arbitro, mentre tutti i presenti nello spogliatoio confermavano la falsa identità.

Il dirigente accompagnatore sig. Sestito, in sede di audizione, ha riconosciuto che si era deciso di far giocare il Gualtieri, pur sapendolo non tesserato, per raggiungere il numero minimo di calciatori. La memoria difensiva, del resto, non contesta la ricostruzione dei fatti. Le condotte integrano, pertanto, le violazioni contestate.

Ne discende la responsabilità della società ASD Nausicaa Calcio a 5, diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, CGS, per l'operato del presidente dotato dei poteri di rappresentanza, ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, CGS, per l'operato del dirigente accompagnatore e del soggetto che ha agito nell'interesse della società.

Quanto al trattamento sanzionatorio, questo Collegio osserva che l'inadempimento dell'obbligo assunto dalla società deferita in sede di definizione concordata ex art. 126 CGS non può rimanere senza riflessi sulla determinazione della sanzione. Il mancato pagamento comporta anzitutto il venir meno del beneficio riduttivo connesso all'accordo.

L'accordo intervenuto nella fase precontenziosa non vincola, peraltro, il giudice ove la vicenda sfoci in un giudizio contenzioso. Il Collegio deve dunque procedere a un'autonoma valutazione di congruità della sanzione (CFA, Sez. I, n. 127/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 50/2023-2024).

Non possono essere accolte le richieste subordinate ex art. 13 CGS. L'attenuante di cui al comma 1, lett. e), presuppone un'ammissione completa della responsabilità (CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025), che nella specie difetta:

Il sig. Sestito, in audizione, ha riconosciuto soltanto l'impiego di un non tesserato, tacendo la sostituzione di persona tentata dinanzi all'arbitro e il presidente non ha reso alcuna ammissione. Quanto alle attenuanti generiche, l'estinzione del conto corrente è circostanza estranea all'illecito; l'assenza di precedenti non è idonea a temperare la gravità di una sostituzione di persona concertata in un campionato giovanile nazionale; la mancata partecipazione del non tesserato alla gara è dipesa dal solo intervento dell'arbitro. Esclusa la sussistenza di circostanze attenuanti, la misura della sanzione va determinata secondo i principi di effettività e afflittività, coordinati con quelli di proporzionalità e ragionevolezza (CFA, SS.UU., n. 121/2024-2025). In applicazione di tali principi, e tenuto conto di tutti gli elementi della fattispecie, il Collegio ritiene congrua una maggiorazione pari a un terzo della sanzione base di euro 300,00, pervenendo così all'importo di euro 400,00 di ammenda.



Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società Nausicaa Calcio a 5 la sanzione di euro 400,00 (quattrocento/00) di ammenda.

IL RELATORE
Serena Callipari

IL PRESIDENTE
Amedeo Citarella

Depositato in data 8 ottobre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai